

Decreto federale sui sussidi per la ricerca oncologica durante il periodo 1980-1983

del 18 settembre 1979

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 27^{sexies} della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 1979 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione concede un sussidio di 21,4 milioni di franchi, per il periodo 1980-1983, in favore della ricerca oncologica.

² I crediti annui di pagamento sono iscritti di volta in volta nel bilancio preventivo.

Art. 2

Il sussidio è destinato a finanziare:

- a. le spese d'infrastruttura della ricerca clinica sul cancro (stazioni di ricerca clinica sul cancro, registro dei tumori, ecc.);
- b. le spese di gestione dell'Istituto svizzero di ricerca sperimentale sul cancro (ISREC);
- c. progetti di ricerca attuati in collaborazione con il «Centro internazionale di ricerca sul cancro» (CIRC).

Art. 3

Il Dipartimento federale dell'interno emana un regolamento contenente direttive per la concessione di sussidi.

Art. 4

¹ Il presente decreto, che non è d'obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

² Esso entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Consiglio nazionale, 14 giugno 1979 Consiglio degli Stati, 18 settembre 1979

Il presidente: Generali

Il presidente: Luder

Il segretario: Zwicker

Il segretario: Sauvant

¹⁾ FF 1979 I 1106

Decreto federale sui sussidi per la ricerca oncologica durante il periodo 1980-1983 del 18 settembre 1979

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.10.1979
Date	
Data	
Seite	943-943
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 976

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.